

04/1/2011 13:48 0917075597 :
04-NOV-2011 13:39 Da:GAE.SALUTE

FAC-SIMILE

TESTO DELLA DICHIARAZIONE
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000)

Il sottoscritto Prof. GIUSEPPE MONTALTO nato
a PALEARMO il 10 ottobre 1950 e
residente a Palermo provincia di
del Belfiore 56 in Via/Piazza
so ADUP in PALEARMO dipendente dell'Azienda
di DIRIGENTE II LIVELLO con contratto di lavoro (specificare a tempo determinato,
indeterminato, parziale, altro.....) in determinato servizio la qualifica di

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- ^{non} di non versare in alcuna causa di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione alle funzioni svolte e all'incarico ricoperto, previste dalla vigente normativa, riportata in calce alla presente dichiarazione (1);

- di appartenere alle seguenti società, enti, associazioni o organizzazioni di qualsiasi genere, fatta salva l'appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali (al fine di consentire all'amministrazione di verificare, se tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interessi con l'incarico e le funzioni svolte presso l'Azienda di servizio, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione);

di avere provveduto ad informare l'amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza di interessi finanziari, così come previsto dall'art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.M. 28-11-2000, richiamato altresì nel CC.CC.NN.LL. che di seguito si riporta:

5. Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti, entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività

04-NOV-2011 13:39 Da: CAS, SALUTE

ineranti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria."

ovvero (nell'ipotesi in cui le suindicate informazioni non siano state fornite), ai sensi del suindicato art. 5 del Codice di comportamento dichiara che:

di essere titolare delle seguenti quote societarie o partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari (specificare al fine di consentire all'amministrazione di verificare se si possa configurare conflitto di interessi con l'Azienda presso cui si presta servizio):

di non svolgere qualsiasi altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma, alle dipendenze di enti pubblici o di privati (ovvero l'attività di seguito indicata, nel caso di diversa previsione normativa o contrattuale e salva, comunque, la specifica autorizzazione richiesta all'Azienda sanitaria e dalla medesima rilasciata e da indicare contestualmente):

di non svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

di svolgere le seguenti attività a titolo gratuito (indicare tipologia di attività e soggetto presso o a favore del quale l'attività è prestata):

di non avere cariche in società costituite a fine di lucro (salve le cariche - da indicare di seguito - per le quali la nomina è riservata alla pubblica amministrazione e sia intervenuta l'autorizzazione di competenza dell'amministrazione presso la quale si presta servizio e fatto comunque salve le cariche in società cooperative; cfr. artt. 60 e 61 del D.P.R. n. 3/1957)

di avere/non avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con altri soggetti pubblici o privati (specificare in caso positivo la natura della collaborazione ed i soggetti con cui è intrattenuta)

di non svolgere attività imprenditoriali

ovvero di svolgere le seguenti attività (specificare):

di non avere titolarità o compartecipazioni in imprese che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio sanitario;

10/11/2011 13:40 0917075537
04-NOV-2011 13:40 Da: GAB, SALUTE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'amministrazione sanitaria presso cui si presta servizio i conflitti di interesse o le cause di incompatibilità verificatisi successivamente all'assunzione dell'incarico svolto e di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità o conflitto di interessi rilevate dalla medesima amministrazione.

Data 27/11/2013

FIRMA DEL DICHIARANTE


(allegare fotocopia di un documento d'identità in corso di validità)

(1) Disciplina delle incompatibilità:

Artt. 60 e segg. D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3

"60. Casi di incompatibilità.

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato o sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente."

"61. Limiti dell'incompatibilità.

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative.

L'impiegato può essere provalto come perito ed arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato."

"62. Partecipazione all'amministrazione di enti e società.

Nel casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rinvio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per contributo nello bilancio destinato al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale."

Art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412

"7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione della quota di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.OMISSIS..... L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo 48, L. 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali"

Art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

"5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver annullato al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete,

04/11/2011 13:49 0917075597
 34-NOV-2011 13:48 Da:GRB.SALUTE

anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata."

Art. 1, commi 56, 60, 61 e 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

"56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno."

"60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego."

"61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro o costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti."

"62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza."

Le previsioni contenute agli artt. 60 e segg. del testo unico di cui al D.P.R. 3/1957 e art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono richiamate e confermate dal 1° comma dell'art. 53 - rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.